



# Verifica unica con il codice fiscale

**L**e modifiche apportate dall'articolo 4 del decreto legge riguardano le modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) da parte dei soggetti interessati, mentre non cambiano i soggetti che devono rispettare questo adempimento.

Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 stabilisce che il Durc deve essere richiesto dai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale e comunitaria. Deve essere richiesto anche dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, forniture e servizi pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

L'articolo 31 del decreto legge 68/2013 ha previsto inoltre che il Durc è necessario per le imprese di tutti i settori che chiedono di essere ammesse ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento

europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato.

In base a quanto previsto dall'articolo 4 del Dl 34/2010, la regolarità contributiva va verificata nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore edile, nei confronti della

## ATTENTI A...

La regolarità contributiva, relativa a Inail, Inps e, se dovuta, alle Casse edili, potrà essere verificata con una singola consultazione. Infatti il decreto legge stabilisce che questi operino «in integrazione e riconoscimento reciproco». Per evitare "falsi allarmi" è dunque importante che gli archivi siano aggiornati

Cassa edile. Nel rispetto della cooperazione applicativa (articolo 4, comma 2, lettera b) non sarà necessario verificare la regolarità distintamente presso i due o tre enti, ma il controllo avverrà tramite un'unica interrogazione presso un archivio degli enti, utilizzando il solo codice fiscale del soggetto da verificare. In materia di appalti pubblici, con le novità introdotte dal decreto lavoro, viene stabilito che l'interrogazione assolve l'obbligo di verificare, presso la banca dati nazionale sui contratti pubblici, la sussistenza del requisito generale circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/2006).

Nulla cambia, invece, per gli appalti edili privati per i quali l'articolo 90, comma 9, lettera c del Dlgs 81/2008 prevede che è onere del committente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, di trasmettere all'amministrazione concedente, oltre la copia della notifica preliminare, anche il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi da impiegare.

**Luigi Caiazza**